

# **REGOLAMENTO**

## **PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE**

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 3 – Principi applicabili	4
Art. 4 – Il valore stimato dell’affidamento	4
Art. 5 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza	4
Art. 5bis - Utilizzo di strumenti elettronici	4
<b>TITOLO II - ORGANI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>	<b>4</b>
Art. 6 – Stazione appaltante	4
Art. 7 – Responsabile del procedimento	4
Art. 8 – Commissione giudicatrice	6
<b>TITOLO III – DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	<b>6</b>
Art. 9 – Categorie di Operatori economici	6
Art. 10 – Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica	6
Art. 11 – Avvalimento	7
<b>TITOLO IV – PROCEDURE E FASI DI AFFIDAMENTO</b>	<b>7</b>
Art. 12 – Procedure di affidamento e principio di rotazione	7
Art. 13 – Fasi della procedura di affidamento	8
Art. 14 – Decisione a contrarre	8
<b>TITOLO V – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO</b>	<b>9</b>
Art. 15 – Criteri di aggiudicazione	9
Art. 16 – Affidamento diretto	9
Art. 17 – Amministrazione diretta	9
Art. 18 – Procedura negoziata	9
Art. 19 – Soccorso istruttorio	11
Art. 20 – Congruità dell’offerta	11
Art. 21 – Decisione di aggiudicazione	11
Art. 22 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti	11
<b>TITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA</b>	<b>12</b>
Art. 23 – Pubblicità degli affidamenti	12
Art. 24 - Informazioni ai candidati e agli offerenti	13
<b>TITOLO VII – GARANZIE</b>	<b>13</b>
Art. 25 – Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento	13
<b>TITOLO VIII – CONCLUSIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>13</b>
Art. 26 – Conclusione e stipulazione del contratto	13
Art. 27 – Subappalto	14
Art. 28 – Varianti	14
Art. 29 – Verifica di conformità	14
<b>TITOLO IX - DELLA PICCOLA CASSA</b>	<b>14</b>
Art. 30 – Piccola cassa	14

<b>TITOLO X - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE</b>	<b>14</b>
Art. 31 – Transazione	14
Art. 32 – Arbitrato	14
<b>TITOLO XI - NORME FINALI</b>	<b>15</b>
Art. 33 – Pubblicità	15
Art. 34 – Clausola di flessibilità	15
Art. 36 – Aggiornamenti	15
Art. 36 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie	15
Art. 37 – Norma di chiusura	15

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

- “Regolamento”: il presente documento.
- “Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed ogni sua successiva modificazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al decreto legislativo n. 36/2023, sia ai suoi Allegati, sia agli atti ad essi successivi che ne modificano i contenuti. Pertanto, laddove nel Regolamento si faccia menzione del Codice dei contratti pubblici si deve intendere la norma vigente al momento della sua applicazione.
- “ANAC”: Autorità Nazionale Anticorruzione.
- “Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici: il/i regolamento/i adottando/i ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 in sostituzione del/degli Allegato/i al Codice dei contratti pubblici.
- “Società”: Struttura Valle d'Aosta S.r.l., che opera quale organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici.
- “Contratti”: i contratti d'appalto conclusi dalla Società aventi ad oggetto l'esecuzione, a titolo oneroso, di lavori, servizi o forniture.
- “Operatore economico” o “Operatori economici”: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi o forniture.
- “Soggetto offerente” o “Offerente”: il soggetto che ha formulato un'offerta contrattuale.
- “Soggetto contraente” o “Contraente”: il soggetto che stipula un Contratto con la Società.
- “Profilo del committente”: <http://www.svda.it> ossia il sito informatico della Società su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti pubblici.
- “Codice identificativo gara (C.I.G.)”: il codice acquisito sul portale internet dell'ANAC per l'identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture.
- “Codice unico di progetto (C.U.P.)”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l'identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche ed alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 26 novembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2021, n. 84.
- “Responsabile unico del progetto (RUP)”: i dirigenti e i responsabili di area, nonché, ricorrendone i presupposti, i soggetti nominati dalla Società nel primo atto relativo ad ogni intervento da realizzare mediante un Contratto.

### **Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il cui valore stimato, determinato a norma dell'art. 4 del Regolamento, sia inferiore agli importi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b), del Codice dei contratti pubblici.
2. Le procedure di affidamento di cui al comma 1, per quanto non disciplinato nel Regolamento, avvengono in conformità alle disposizioni del Libro I, Parte I, e del Libro II, Parte I, del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 3 – Principi applicabili**

1. Il Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e degli ulteriori principi generali declinati nel Libro I, Parte I, Titolo I del Codice dei contratti pubblici nonché del principio di rotazione degli affidamenti.
2. Nei Contratti aventi ad oggetto lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale la Società richiede al Contraente – ove ritenute compatibili con la natura e la tipologia dell'affidamento oppure giustificate dalla non esiguità del valore dello stesso (es. affidamento di importo pari o superiore a euro 40.000,00) – l'adozione di misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni contrattuali ed il cui ambito di applicazione sia connesso con l'oggetto delle prestazioni medesime.
3. La Società promuove il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale uniformando il proprio operato alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, ove applicabili.

### **Art. 4 – Il valore stimato dell'affidamento**

1. Il valore dell'affidamento è stimato dalla Società al momento dell'avvio della procedura di acquisizione e corrisponde all'importo totale pagabile dalla Società al futuro Contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, prestando attenzione alla corretta definizione del fabbisogno ed alla durata nel tempo dell'affidamento. La stima include anche il valore di eventuali opzioni o rinnovi, da esplicitarsi nella richiesta di preventivo o di offerta.
2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un affidamento non può essere fatta con l'intenzione di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Un affidamento non può essere frazionato allo scopo di ricondurlo sotto l'applicazione del Regolamento, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

### **Art. 5 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza**

1. Per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del Regolamento, la Società può procedere direttamente e autonomamente oppure può ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate quali, ad esempio, C.U.C. (Me.Va. e Place-VdA) e CONSIP (MEPA).

### **Art. 5-bis – Utilizzo di strumenti elettronici**

1. Al fine di assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, lo scambio di informazioni fra la Società e gli Operatori economici relative agli affidamenti di importo pari o superiore a euro cinquemila è attuato di norma attraverso l'impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale, in uso proprio oppure messe a disposizione da terzi ai sensi del precedente art. 5, fatta salva l'ipotesi di acquisizione di un solo preventivo per la quale la Società utilizza la PEC.
2. Per lo scambio di informazioni relative alle procedure di affidamento di importo inferiore a euro cinquemila la Società di norma utilizza la PEC.

## **TITOLO II - ORGANI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

### **Art. 6 – Stazione appaltante**

1. Spetta all'Organo amministrativo della Società, in conformità alle disposizioni statutarie, le competenze che il Codice dei contratti pubblici attribuisce alla Stazione appaltante.

### **Art. 7 – Responsabile unico del progetto**

1. Per ogni singolo affidamento disciplinato dal Regolamento è individuato, in conformità ai commi 2 e 3, un Responsabile unico di progetto (RUP) al quale spettano il ruolo e le funzioni previsti nell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici e nel suo Allegato I.2.

2. Il Dirigente ed i Responsabili di area della Società, previa approvazione da parte dell'Organo amministrativo della Società del budget dell'Area di competenza, ferme le prerogative che discendono dall'inquadramento contrattuale posseduto e fermo il possesso dei requisiti di moralità e di professionalità indicati nell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici, assumono, ciascuno per il proprio settore di competenza, il ruolo di RUP.
3. In alternativa a quanto previsto nel comma 2, il RUP può essere individuato dall'Organo amministrativo della Società o dai dirigenti nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, tra i dipendenti, anche a tempo determinato, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico ed in possesso dei requisiti di moralità e professionalità indicati nell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici.
4. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
5. Ferme le competenze riservate dallo Statuto agli organi della Società per il compimento di specifici atti ed adempimenti, il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione previste nel Codice dei contratti pubblici e nel suo Allegato I.2. Spettano in particolare al RUP, a titolo esemplificativo:
  - a) la predisposizione della determina a contrarre e la relativa pubblicazione;
  - b) la scelta dei criteri per selezionare gli Operatori economici da invitare alla procedura di selezione;
  - c) lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e, ove del caso, della congruità dell'offerta;
  - d) l'individuazione del miglior offerente, anche mediante la nomina di una apposita commissione;
  - e) la direzione dell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico o che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze o processi produttivi innovativi;
  - f) la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell'adempimento delle attività contrattuali;
  - g) la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - h) la vigilanza sull'efficiente gestione economica dell'intervento e sulla corretta esecuzione dei contratti, ove richiesto relazionando alla Società;
  - i) ogni altro compito che non sia specificatamente attribuito ad altri organi o soggetti.
6. Il RUP svolge i propri compiti nel rispetto, tra l'altro, della Procedura di gestione dei contratti pubblici di cui al Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 e con il supporto anche istruttorio dei dipendenti della Società e, in particolare, del Responsabile Area Appalti, che assicurerà gli adempimenti di competenza secondo la richiamata Procedura nel tempo vigente, e dei colleghi dell'Area, con cui collabora:
  - a) per la predisposizione della richiesta di preventivi o della richiesta di offerta e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
  - b) per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione propedeutici alla selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione;
  - c) per l'adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. In caso di accertate carenze o indisponibilità nell'organico delle professionalità necessarie, la Società, anche su proposta del RUP, può istituire una struttura di supporto al RUP e può dotare il medesimo delle risorse finanziarie per l'affidamento diretto degli occorrenti incarichi di assistenza, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

## **Art. 8 – Commissione giudicatrice**

1. Quando l'affidamento avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice è istituita e disciplinata dagli artt. 51 e 93 del Codice dei contratti pubblici.
3. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto.
4. La commissione è di norma presieduta e composta da dipendenti della Società; della commissione può far parte il RUP, anche in qualità di Presidente. In assenza di adeguate professionalità in organico, la Società può scegliere i commissari anche tra soggetti di altre amministrazioni aggiudicatrici o tra professionisti esterni, in possesso di adeguate competenze professionali coerenti con l'oggetto dell'affidamento.
5. I commissari, preliminarmente all'assunzione dell'incarico, devono attestare l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 93, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
6. Quando l'affidamento avviene sulla base del criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della commissione giudicatrice e la valutazione è, di norma, demandata al RUP o ad un seggio di gara in composizione monocratica, con l'eventuale assistenza di due testimoni.
7. Il ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, consentendo la tracciabilità delle operazioni di valutazione delle offerte, assolve all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.

## **TITOLO III – DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

### **Art. 9 – Categorie di Operatori economici**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture gli Operatori economici, anche consorziati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. da 64 a 68 del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi Contratti gli Operatori economici che non soddisfino il possesso dei requisiti determinati ai sensi del successivo art. 10.

### **Art. 10 – Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica**

1. L'Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dal valore dell'affidamento.
2. Nell'esercizio della propria discrezionalità, la Società può richiedere all'Operatore economico il possesso, anche disgiunto, dei seguenti requisiti speciali:
  - i) di idoneità professionale, di norma rappresentata dall'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro registro o albo professionale;
  - ii) di capacità economica e finanziaria, di norma rappresentata da un livello minimo di fatturato globale e/o di fatturato del settore di attività oggetto dell'affidamento, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili ed in misura non eccedente il doppio del valore dell'affidamento;
  - iii) di capacità tecnica, di norma rappresentata dalle principali esperienze nello specifico settore maturate al massimo negli ultimi tre anni, di cui almeno una di valore non inferiore a 0,40 volte il valore dell'affidamento nonché dall'indicazione delle figure tecniche o delle attrezzature tecniche necessarie a garantire la qualità di esecuzione dell'affidamento.
3. L'entità dei requisiti speciali deve essere proporzionata all'oggetto ed all'importanza dell'affidamento e può essere altresì predeterminata in difformità rispetto alle previsioni del comma 2, tenuto conto della natura e tipologia dell'affidamento.

4. Negli affidamenti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria e la classifica delle opere oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.
5. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 11 – Avvalimento**

1. L'avvalimento è ammesso in conformità all'art. 104 del Codice dei contratti pubblici.
2. Non è comunque consentito all'Operatore economico ricorrere all'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso:
  - i) dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici;
  - ii) dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152.
3. L'avvalimento può essere vietato nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, previa esplicitazione del divieto nella richiesta di offerta/preventivo.
4. Il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto dell'affidamento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Operatore economico ausiliario che il Contraente utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, a pena di revoca dell'affidamento.

### **TITOLO IV – PROCEDURE E FASI DI AFFIDAMENTO**

#### **Art. 12 – Procedure di affidamento e principio di rotazione**

1. L'individuazione del Soggetto contraente nell'ambito di applicazione del Regolamento avviene di norma tramite affidamento diretto o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, ferma restando la facoltà della Società, nell'esercizio della propria discrezionalità, di ricorrere alla procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di avviso o, ancora, alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
2. La procedura prescelta per l'individuazione del Soggetto contraente è indicata nella decisione a contrarre di cui all'art. 14.
3. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi, la Società è tenuta, per ciascun affidamento, al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli Operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi. Il principio in esame si traduce, di norma, nel divieto di partecipazione alla procedura di affidamento e di aggiudicazione nei confronti del contraente uscente.
4. Il divieto di cui al comma 3 opera con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti e nell'ipotesi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di lavori, servizi o forniture oltre che nella medesima fascia di valore economico di cui al successivo comma 5. Per i lavori, si fa riferimento alle categorie di opere generali e specializzate di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici; per i servizi e le forniture si fa riferimento alle categorie merceologiche di cui allegato A del Regolamento.
5. Ai fini dell'attuazione del principio di rotazione, sono determinate le seguenti fasce di valore economico:  
Lavori  
- affidamenti di importo da 5.000 euro fino a 19.999,99 euro  
- affidamenti di importo da 20.000,00 euro fino a 39.999,00 euro  
- affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 149.999,00 euro

Servizi e forniture compresi gli affidamenti di incarichi di ingegneria e architettura

- affidamenti di importo da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro
- affidamenti di importo da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro
- affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 139.999,99 euro

5. Il divieto di cui al comma 3 non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di avviso, a condizione che la Società non operi alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
6. E' facoltà della Società istituire, mediante avviso pubblico, un apposito albo fornitori, che preveda una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori, per la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico. Il provvedimento di articolazione in fasce deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori; per i servizi e le forniture si fa riferimento alle categorie merceologiche di cui allegato A del Regolamento. In caso di scelta del Contraente dall'albo fornitori, la rotazione riguarda solo gli affidamenti rientranti nella stessa fascia.
7. L'applicazione del principio di rotazione non può essere elusa mediante arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni, strumentali determinazioni del valore stimato dell'appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi Operatori economici ovvero affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad Operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.
8. Deroghe al divieto di cui al comma 3 sono ammesse in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.
9. Il principio di rotazione non si applica per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

#### **Art. 13 – Fasi della procedura di affidamento**

1. Nel rispetto degli eventuali atti di programmazione della Società, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi previste nell'art. 30, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:
  - a) la decisione a contrarre;
  - b) la selezione del Contraente e la proposta di aggiudicazione;
  - c) la verifica del possesso dei requisiti;
  - d) la decisione di aggiudicazione;
  - e) la stipulazione del Contratto.
2. In caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 16 o di amministrazione diretta ai sensi dell'art. 17, l'adozione della decisione a contrarre può seguire la selezione del Contraente e la verifica del possesso dei requisiti in capo al medesimo e può tenere luogo anche della decisione di aggiudicazione.

#### **Art. 14 – Decisione a contrarre**

1. La decisione a contrarre è adottata dal Dirigente o dal Responsabile di area, in quanto muniti di idonea procura conferita dalla Società, e, di norma, esplicita:
  - a) l'interesse che si intende soddisfare mediante la procedura di affidamento;
  - b) l'oggetto e gli elementi essenziali del Contratto;
  - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
  - d) la tipologia di procedura di affidamento prescelta con una sintetica indicazione delle ragioni;
  - e) il criterio di aggiudicazione;
  - f) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica eventualmente prescritti;
  - g) le generalità del RUP.



2. Per gli acquisti di modico valore di cui all'art. 30, la decisione a contrarre può essere adottata nelle forme del buono d'ordine.
3. Nel caso in cui la Società si avvalga della facoltà prevista nell'art. 13, comma 2, del Regolamento, i contenuti del comma 1 sono integrati con quelli propri della decisione di aggiudicazione.

## **TITOLO V – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO**

### **Art. 15 – Criteri di aggiudicazione**

1. Ove non si ricorra all'affidamento diretto, tenuto conto dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del Regolamento, la selezione della migliore offerta può sempre essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici; non si applica alcuna procedura di esclusione automatica delle offerte, fatta salva la facoltà in capo alla Società di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. La Società, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche del lavoro, del servizio e della fornitura, può optare per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, esplicitandone gli elementi valutativi – pertinenti all'oggetto, alla natura e alle caratteristiche del Contratto – e le relative ponderazioni nella richiesta di preventivi o di offerta.
3. Il ricorso al criterio del minor prezzo piuttosto che al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non necessita di motivazione.

### **Art. 16 – Affidamento diretto**

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del Regolamento è effettuato, di norma, tramite affidamento diretto in conformità alle disposizioni seguenti.
2. L'affidamento diretto è preceduto, alternativamente:
  - i) da un'attività istruttoria condotta dal RUP attraverso la consultazione di cataloghi o siti internet, la comparazione dei listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti;
  - ii) dalla richiesta di preventivo ad uno o più Operatori economici, da effettuarsi preferibilmente per iscritto in modalità elettronica: la richiesta indica le modalità e i termini, non inferiori a cinque giorni, per la presentazione dei preventivi e le informazioni richieste in merito, ad esempio, ai costi, alle modalità esecutive ed ai tempi proposti.
3. La scelta dell'affidatario è motivata nella decisione di aggiudicazione sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria o dei preventivi di cui al comma 2; per gli affidamenti di cui all'art. 30, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'allegazione materiale degli atti dell'istruttoria o dei preventivi.

### **Art. 17 – Amministrazione diretta**

1. L'amministrazione diretta è ammessa esclusivamente per i lavori che sono eseguiti con materiali e mezzi della Società o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.
2. I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dalla Società a cura del RUP e non necessitano di inserimento negli eventuali atti di programmazione della Società.

### **Art. 18 – Procedura negoziata**

1. In alternativa all'affidamento diretto, la Società, tenuto conto della natura e del valore dell'affidamento, può ricorrere alla procedura negoziata, previa consultazione formale di una pluralità di Operatori economici individuati in esito alla pubblicazione di apposito avviso oppure selezionati dall'albo di cui all'art. 12, comma 6, del Regolamento o da elenchi di operatori economici costituiti da altre amministrazioni aggiudicatrici in conformità all'Allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici.
2. L'avviso è pubblicato nel Profilo del committente, nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, nella piattaforma di approvvigionamento digitale, in caso di ricorso alla stessa,

e, per affidamenti di valore pari o superiore a euro 100.000,00 , al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nella sezione "Bandi e Avvisi" del portale internet della Regione autonoma Valle d'Aosta. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo di norma identificabile in dieci giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni e a non meno di cinque giorni naturali e consecutivi.

3. L'avviso ha lo scopo di sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse per la negoziazione ed indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del Contratto, i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica eventualmente richiesti, il criterio di aggiudicazione, il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse nonché l'eventuale numero massimo, non inferiore a tre, degli Operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata.
4. Nell'eventualità in cui la Società, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, voglia limitare il numero massimo degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata, l'avviso indica altresì i criteri oggettivi per la selezione degli Operatori economici da invitare afferenti, a titolo di esempio, alla esperienza pregressa, alla dotazione di mezzi e personale, alla distanza rispetto al luogo dell'intervento purchè con rilevanza minima.
5. In caso di operata limitazione del numero degli Operatori economici ammessi alla negoziazione, la Società è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 12.
6. La negoziazione è di norma effettuata attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale, di una richiesta d'offerta.
7. La richiesta d'offerta, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  - b) i requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei medesimi;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - f) la misura delle eventuali penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto
  - i) il nominativo del RUP;
  - j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  - k) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
  - l) l'eventuale obbligatorietà del sopralluogo;
  - m) in ipotesi di omesso ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica dedicata all'apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione ivi contenuta;
  - n) se del caso, l'indicazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente da impiegarsi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
  - o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
8. Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a otto giorni naturali e consecutivi, anche in considerazione dell'obbligatorietà o meno del sopralluogo, decorrenti dal giorno successivo all'invio della richiesta d'offerta. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici.
9. La Società si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.

### **Art. 19 – Soccorso istruttorio**

1. Nella procedura negoziata è ammesso il soccorso istruttorio alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 101 del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 20 – Congruità dell'offerta**

1. In caso di procedura negoziata ed in presenza di un ragionevole dubbio sulla congruità e sostenibilità della migliore offerta, la Società, prima della proposta di aggiudicazione, può chiedere all'Operatore economico offerente le pertinenti spiegazioni sugli elementi costitutivi dell'offerta, assegnandogli un termine per la loro presentazione non inferiore a cinque giorni naturali e consecutivi. A titolo esemplificativo, la congruità e la sostenibilità di un'offerta possono ritenersi dubbie in presenza di un'offerta economica il cui valore si scosti di oltre il 30% dal valore della media delle offerte presentate.

### **Art. 21 – Decisione di aggiudicazione**

1. La decisione di aggiudicazione è adottata dall'Organo amministrativo della Società ovvero dal Dirigente o dal Responsabile di area, in quanto muniti di idonea procura conferita dalla Società, e, di norma, contiene, fatto salvo quanto previsto nell'art. 13, comma 2, e nell'art. 14, comma 3, del Regolamento:
  - a) l'oggetto del Contratto;
  - b) gli estremi della procedura di affidamento (determina a contrarre, CIG, CUP, ecc);
  - c) le risultanze dell'istruttoria del RUP o della richiesta di preventivi in caso di affidamento diretto ovvero gli esiti della negoziazione in caso di procedura negoziata;
  - d) i dati identificativi dell'Operatore economico aggiudicatario e le motivazioni a fondamento della sua scelta;
  - e) l'eventuale valutazione della congruità dell'offerta;
  - f) le eventuali caratteristiche migliorative offerte;
  - g) le principali condizioni contrattuali;
  - h) l'attestazione del rispetto del principio di rotazione.
2. La decisione di aggiudicazione è adottata dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'affidatario ed è immediatamente efficace.

### **Art. 22 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti**

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 91 del Codice dei contratti pubblici. La Società richiede la presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Operatore economico affidatario della commessa, preliminarmente all'adozione della decisione di aggiudicazione, in caso di affidamento diretto ed agli Operatori economici ammessi alla negoziazione, contestualmente alla presentazione dell'offerta, in caso di procedura negoziata.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, la verifica sul possesso dei requisiti è condotta nei confronti dell'affidatario della commessa in ipotesi di affidamento diretto e nei confronti dell'Operatore economico risultato primo in graduatoria in ipotesi di procedura negoziata. La Società ha la facoltà di estendere la verifica nei confronti di altri soggetti offerenti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
3. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, la verifica è condotta su un campione di Operatori economici – fra quelli indicati nel comma 2, primo periodo – scelto con le modalità indicate nell'allegato B del Regolamento; quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Società procede alla risoluzione del contratto, ove ancora pendente, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione

alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Ai fini dell'operatività della verifica a campione di cui al presente comma, la Società cura la tenuta di un elenco degli Operatori economici affidatari.

4. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, se previsti, è condotto e concluso prima dell'adozione della decisione di aggiudicazione.
5. L'accertamento del possesso dei requisiti può essere gestito in proprio dalla Società oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra la Società ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nelle more di una piena operatività del FVOE l'accertamento può essere condotto anche mediante:
  - a) acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti, anche attraverso la consultazione di banche dati delle pubbliche amministrazioni;
  - b) richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, ove non già presente nel FVOE.
6. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive - fatta salva la segnalazione all'ANAC e all'Autorità penale in caso di falsa dichiarazione sostitutiva – la decisione di aggiudicazione non è adottata e si procede all'annullamento della proposta di aggiudicazione.
7. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto del Contratto è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
8. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori alla Società, coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
9. I commi 3 e 4 si applicano anche alla verifica del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica prescritti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice e le soglie di importo ivi indicate sono da intendersi riferite al valore del contratto di subappalto. Ai fini dell'operatività della verifica a campione di cui al comma 3, la Società cura la tenuta di un elenco dei subappaltatori autorizzati.

## **TITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

### **Art. 23 – Pubblicità degli affidamenti**

1. La Società, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, pubblica ed aggiorna nel Profilo del committente, nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, gli atti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento e, in particolare:
  - la decisione di contrarre;
  - in caso di procedura negoziata, l'elenco degli Operatori economici invitati a presentare offerta;
  - in caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale decisione di nomina della commissione giudicatrice, unitamente ai curricula dei commissari;

- la decisione di aggiudicazione.

L'elenco degli Operatori economici invitati a presentare offerta è pubblicato e reso disponibile unitamente alla decisione di aggiudicazione.

2. La Società può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
3. La responsabilità della pubblicità e trasparenza degli affidamenti è in capo al RUP.

#### **Art. 24 - Informazioni agli Operatori economici**

1. Le informazioni agli Operatori economici vanno di norma rese mediante posta elettronica, possibilmente certificata.
2. Entro cinque giorni dalla sua adozione, la decisione di aggiudicazione è comunicata individualmente agli Operatori economici che hanno formulato un preventivo di spesa o un'offerta.
3. Il diritto di accesso ai documenti e alle offerte è disciplinato dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

### **TITOLO VII – GARANZIE**

#### **Art. 25 – Garanzia a corredo dell'offerta, garanzia definitiva e garanzia per la rata di saldo**

1. Per gli affidamenti oggetto del Regolamento la Società non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici né richiede la garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
2. Per affidamenti di valore inferiore a euro 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, la Società non richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice dei contratti pubblici; per affidamenti di valore pari o superiore è facoltà della Società, in casi debitamente motivati, non richiedere tale garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

### **TITOLO VIII – CONCLUSIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 26 – Conclusione e stipulazione del contratto**

1. Il Contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto ai preventivi o alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
3. Il Contratto è stipulato in forma scritta.
4. Ferma la possibilità di stipulare il contratto mediante scrittura privata o atto pubblico notarile informatico, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al Regolamento la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi in uso negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, in conformità a quanto previsto nell'art. 18 del Codice dei contratti pubblici.
5. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
6. La Società può richiedere al Contraente l'esecuzione di prestazioni anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto, in quanto motivate da obiettive ragioni di necessità e d'urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.
7. Il contratto è stipulato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di aggiudicazione.
8. Per la stipulazione dei Contratti disciplinati dal Regolamento è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32 del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 27 – Subappalto**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'Operatore economico deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare in sede di formulazione dell'offerta, in caso di procedura negoziata, e in sede di stipulazione del Contratto, in caso di affidamento diretto.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici, da dichiararsi e dimostrarsi in conformità all'art. 22 del Regolamento.
4. E' vietato subappaltare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

### **Art. 28 – Varianti**

1. Fermo il divieto di introdurre varianti per valori superiori al 50 per cento del valore del Contratto iniziale, i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal RUP.
3. In caso di varianti, in aumento o in diminuzione, non eccedenti il quinto dell'importo del contratto, Contraente ha l'obbligo di eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

### **Art. 29 – Verifica di conformità**

1. L'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture è soggetta a verifica di conformità, anche in corso di esecuzione, allo scopo di appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. La verifica di conformità è svolta dal RUP e, per i lavori, dal Direttore dei lavori, ove nominato.
3. L'esito positivo della verifica di conformità è attestato dall'apposizione del visto del RUP o del Direttore dei lavori, ove nominato, sulle fatture del Contraente.

## **TITOLO IX - DELLA PICCOLA CASSA**

### **Art. 30 – Piccola cassa**

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 1.000,00 euro, l'ordinazione fatta a terzi può essere disposta anche attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal RUP dai quali risulti il Contraente, l'oggetto, l'ammontare della spesa.
2. In ogni caso non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa nelle seguenti ipotesi:
  - a) acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;
  - b) acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionati in lotti.

## **TITOLO X - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE**

### **Art. 31 – Transazione**

1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 212 del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 32 – Arbitrato**

1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l'art. 213 del Codice dei contratti pubblici.

## **TITOLO XI - NORME FINALI**

### **Art. 33 – Pubblicità**

4. Il Regolamento è (*pubblicato sul Profilo del committente, nella sezione “società trasparente” sotto la sezione “organizzazione” e*) tenuto a disposizione presso gli uffici amministrativi della Società.

### **Art. 34 – Clausola di flessibilità**

1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione dell’Organo amministrativo della Società.

### **Art. 35 – Aggiornamenti**

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte della Società, fatta salva l’ipotesi in cui l’attuazione dell’intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della stessa.

### **Art. 36 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. L’aggiornamento del Regolamento al Codice dei contratti pubblici entra in vigore dal 10 ottobre 2023.
2. Rimangono regolate dalle disposizioni precedenti impartite dalla Società tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento.

### **Art. 37 – Norma di chiusura**

1. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione autonoma della Valle d’Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti pubblici, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.